



Piano Sociale di Zona Distretto S9
- Comune Capofila Sapri -
Via Villa Comunale, 1 – 84073 Sapri (SA)
Telefono 0973.605542-43– Fax 0973.605541
www.pianosociales9.it * e-mail: ambito.s9@tiscali.it

Piano Sociale di Zona Distretto S9 Comune Capofila Sapri

REGOLAMENTO COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Comuni:

Alfano, Casaleto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Rofrano, Santa Marina, Sapri,
San Giovanni a Piro, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati,

Altri enti:

Provincia di Salerno, ASL Unica di Salerno

INDICE

Premessa.....	Pag. 3
Art. 1 - Finalità	Pag. 3
Art. 2 - Composizione.....	Pag. 3
Art. 3 - Funzioni	Pag. 4
Art. 4 - Presidenza	Pag. 4
Art. 5 - Convocazione.....	Pag. 4
Art. 6 - Sede e partecipazione alle riunioni.....	Pag. 4
Art. 7 - Validità delle riunioni e delle votazioni.....	Pag. 4
Art. 8 - Comitato consultivo.....	Pag. 5
Art. 9 - Decadenza – incompatibilità	Pag. 5
Art. 10 - Accesso agli atti.....	Pag. 5
Art. 11 - Modifiche al Regolamento	Pag. 5
Art. 12- Norma finale.....	Pag. 6

Premessa

In attuazione della Legge Quadro 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13.11.2000, ed in conformità a quanto stabilito dalle Linee di programmazione regionale, approvate dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 1826 del 4.5.2001 e pubblicate sul Numero Speciale del B.U.R.C. del 29.6.2001, nonché della L.R. 11/07 e il Decreto Dirigenziale nr. 871 del 28.10.2009, avente ad oggetto: approvazione indicazioni operative per la presentazione dei piani di zona triennali in applicazione del I^ PSR

I Comuni di Alfano, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Rofrano, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati, unitamente all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.S.L. Unica Salerno, avendo formalizzato la costituzione del Coordinamento Istituzionale ed avendo sottoscritto il relativo Accordo di Programma, propongono ed approvano il seguente Regolamento:

Art.1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Coordinamento Istituzionale per la definizione del Piano di Zona per lo Sviluppo Sociale (PdZ) nell'ambito territoriale S9, istituito a norma delle Linee di programmazione regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvate, ai sensi e per gli effetti della Legge Quadro n. 328/2000, dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 1826 del 4.5.2001 e pubblicate sul Numero Speciale del B.U.R.C. del 29.6.2001, delle Linee guida per la programmazione sociale, approvate dalla Giunta Regionale della Regione Campania con delibera n.6467 del 30 dicembre 2002, pubblicate sul B.U.R.C. del 17 febbraio 2003 n.8 e della L.R.11/07 art. 11

Art. 2 Composizione

Il Coordinamento Istituzionale è composto, in ossequio all'art. 11 L.R. 11/07,, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai sindaci dei comuni associati, dal Presidente della Provincia e, in materia di integrazione socio-sanitaria, dai sindaci dei comuni associati, dal Presidente della Provincia e dal Direttori generale della ASL di riferimento.

Art. 3 Funzioni

Il Coordinamento Istituzionale esercita tutte le necessarie funzioni di indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari, a norma dell'art. 6 della legge quadro n. 328/2000 e dell'art. 11 LR. 11/07.

.Il Coordinamento nell'ambito delle risorse disponibili, elabora ed approva il Piano avvalendosi della collaborazione e delle prestazioni dell'Ufficio di Piano, appositamente costituito, secondo le indicazioni regionali, quale strumento operativo e gestionale della programmazione locale.

Esso, pertanto, formula gli indirizzi e le proposte per la predisposizione del Piano di Zona ed esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo dell'attività svolta dall'Ufficio di Piano.

Il coordinamento inoltre promuove l'adozione e definisce, anche attraverso l'individuazione degli obiettivi e delle finalità, gli indirizzi per l'adozione dell'accordo di programma, delle forme associative di cui al T.U. 267/2000, e degli altri atti previsti dall'art. 10 L.R. 11/07.

Art.4 Presidenza

Il Coordinamento Istituzionale è presieduto dal Sindaco, o suo delegato, del Comune Capofila.

Il Presidente ha la rappresentanza del Coordinamento nei rapporti con tutti i soggetti e gli Enti esterni.

Il Presidente convoca il Coordinamento, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte.

Art. 5 Convocazione

Il Coordinamento è, di norma, convocato su iniziativa dal Presidente. Esso può essere convocato anche su richiesta motivata di uno o più dei componenti, nonché su proposta del coordinatore dell'Ufficio di Piano. Il Coordinamento, comunque, deve essere in ogni caso convocato qualora ne facciano richiesta motivata 1/3 dei componenti, entro 3 giorni da tale richiesta.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Coordinamento Istituzionale deve contenere l'ordine del giorno analitico degli argomenti in discussione e deve essere comunicato ai componenti almeno 3 giorni prima della seduta, anche a mezzo fax.

Nei casi d'urgenza, la riunione del Coordinamento può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta con fonogramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto.

Art. 6 Sede e partecipazione alle riunioni

Il Coordinamento Istituzionale ha sede legale presso il Comune capofila. Le riunioni si tengono, di norma, presso tale Comune. Esse, tuttavia, possono tenersi, di volta in volta, anche presso la sede degli altri Comuni afferenti all'ambito territoriale di competenza.

Alle riunioni del Coordinamento partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano. Inoltre, alle riunioni, possono essere invitati singoli componenti o l'intero Ufficio di Piano, nonché, per particolari ed opportuni motivi, altri soggetti esterni.

Art.7 Validità delle riunioni e delle votazioni

Le riunioni del Coordinamento Istituzionale sono valide se presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima, da almeno 1/3 degli aventi diritto.

Ogni componente del Coordinamento detiene un voto.

E' ammessa la delega scritta, di volta in volta, a favore di uno dei presenti alle riunioni.

Le determinazioni sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano o da altro componente l'Ufficio di Piano dallo stesso delegato.

Art.8 Comitato consultivo

Ogni ambito deve costituire un comitato consultivo.

Il Comitato è composto dal Presidente nella persona del Sindaco del Comune Capofila o suo delegato e da altri quattro membri, individuati in modo da garantire la rappresentanza dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale S9, secondo i seguenti criteri:

N. 3 componenti in rappresentanza dei Comuni appartenenti all'ambito S9; I componenti del Comitato consultivo vengono eletti dal Coordinamento.

Il Comitato elegge, tra i propri componenti, il Vice Presidente che svolge funzioni di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Comitato consultivo si riunisce, anche senza particolari formalità, ogni qualvolta i componenti ne ravvisino la necessità o l'opportunità. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei componenti e le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli stessi.

Le decisioni del Comitato consultivo devono essere portate all'attenzione del Coordinamento nella prima seduta utile per la necessaria approvazione.

Art. 9 Decadenza – incompatibilità

I componenti del Coordinamento Istituzionale e, di conseguenza, del Comitato consultivo, decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune rappresentato cessa dalle proprie funzioni o revoca la delega. E' data facoltà al Comune di appartenenza del componente decaduto di nominare un nuovo rappresentante.

Art. 10 Accesso agli atti

Ciascun Ente aderente al Piano di Zona, sottoscrittore dell'Accordo di Programma, potrà, in qualsiasi momento, informarsi sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati alla predisposizione e definizione del Piano di Zona Sociale, presentando richiesta al Comune Capofila e/o all'Ufficio di Piano.

Art. 11 Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate a maggioranza dei componenti del Coordinamento Istituzionale.

Art. 12 Norma finale

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.